



Trasmessa via pec ai seguenti indirizzi:

roberta.nigro@isprambiente.it;

aia@pec.minambiente.it;

DVA-IV@minambiente.it;

*Spettabile,*

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Commissione Istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale c/o ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 60

00144 – ROMA

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione IV – Rischio Rilevante ed AIA

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 – ROMA

Priolo Gargallo, 31 marzo 2015

**OGGETTO:** Osservazioni in merito al Parere Istruttorio della Commissione IPPC prot. n. CIPPC-00-2015-0000531 e n. CIPPC-00-2015-0000534 del 12/3/2015 e ai Piani di monitoraggio e controllo dell'ISPRA prot. n. 007553 e 007552 del 17 febbraio 2015 inviati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (di seguito "MATTM") con note U prot. DVA-2015-0006994 e U prot. DVA-2015-0007005 del 13/3/2015 alla ISAB S.r.l. in qualità di Gestore dell'impianto Nord e Sud ai sensi dell'Autorizzazione Integrale Ambientale n. DVA-DEC-2011-0000580 del 31.10.2011 (di seguito "AIA Impianti Nord e Sud") e dell'impianto IGCC (già ISAB Energy S.r.l.) ai sensi dell'Autorizzazione Integrale Ambientale n. DVA-DEC-2010-0000359 del 31.05.2010 (di seguito "AIA Impianto IGCC") Convocazione Conferenza dei Servizi del 8 aprile 2015.

La scrivente,

premessi che


- a) in data 12 settembre 2014 la ISAB S.r.l. inviava proprie osservazioni tecniche al Parere Istruttorio della Commissione IPPC prot. n. CIPPC-00-2014-0001301 del 11 luglio 2014 e al Piano di monitoraggio e controllo dell'ISPRA prot. n. 028696 del 10 luglio 2014 inviati dal MATTM prot. n. DVA-DEC-2014-0026644 in data 11 Agosto 2014 (relativamente all'AIA Impianti Nord e Sud) e al Parere Istruttorio della Commissione IPPC prot. n. CIPPC-00-2014-0001298 del 11 luglio 2014 e al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'ISPRA n. 028692 del 10 luglio 2014 inviati dal MATTM prot. n. DVA-DEC-2014-0026646 in data 11 Agosto 2014 (relativamente all'AIA impianto IGCC);
- b) in data 23 settembre 2014 con note U prot. DVA-2014-0030266 per l'AIA Impianti Nord e Sud e U prot. DVA-2014-0030268 per l'AIA Impianto IGCC il MATTM inviava i verbali delle rispettive Conferenze dei Servizi (CdS) - tenutesi in data 18 settembre 2014 per la riapertura del procedimento del riesame dell' AIA Impianti Nord e Impianti Sud e AIA Impianto IGCC – nei quali la Conferenza deliberava di rinviare i propri lavori onde consentire alla Commissione IPPC e ISPRA di esaminare sotto il profilo tecnico le << [...] osservazioni presentate dal gestore con nota del 12 settembre u.s., eventualmente aggiornando il parere istruttorio [...] >>;

ISAB S.r.l.

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia • Tel. +39 0931 208111 Fax +39 0931 208714

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114, Litoranea Priolese km 9,5 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia • Tel. +39 0931 207111 Fax +39 0931 207950

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 • 00187 Roma Italia • Tel. +39 06 42033511 Fax +39 0931 763333



- c) in data 6 ottobre 2014, avendo ricevuto l'invito da parte di codesta rispettabile Amministrazione su richiesta del referente del Gruppo Istruttore per l'AIA, il dott. Marcello Iocca con prot. n. CIPPC-00-2014-0001607 del 22.09.2014, partecipava alla propria audizione in qualità di Gestore dell'impianto Nord e Sud e dell'impianto IGCC (già ISAB Energy S.r.l.) producendo documenti tecnici dettagliati e articolati volti a rigettare le prescrizioni contenute nei documenti ricevuti di cui alla lettera a) delle premesse;
- d) in data 01 dicembre 2014 riceveva con note U prot. DVA-2014-0039643 e U prot. DVA-2014-0039644 dal MATTM in qualità di Gestore nuovi pareri Istruttori della Commissione IPPC prot. n. CIPPC-00-2014-0001795 e n. CIPPC-00-2014-0001796 del 22.10.2014 e Piani di monitoraggio e controllo dell'ISPRA prot. n. 049869 e 049871 del 28 novembre 2014 invitandola a produrre nuove osservazioni tecniche ai predetti documenti;
- e) in data 20 gennaio 2015 partecipava alla Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota U prot. DVA-2014-0040838 del 11/12/2014 e in tale occasione consegnava brevi manu le proprie osservazioni alle prescrizioni contenute nei Pareri Istruttori della Commissione IPPC prot. n. CIPPC-00-2014-0001795 e n. CIPPC-00-2014-0001796 del 22.10.2014 e nei Piani di monitoraggio e controllo dell'ISPRA prot. n. 049869 e 049871 del 28 novembre 2014 inviati dal MATTM con note U prot. DVA-2014-0039643 e U prot. DVA-2014-0039644 del 1 dicembre 2014;
- f) il Parere Istruttorio Conclusivo (traspresso con lettera del MATTM – DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali U. prot. DVA-2015-0007174 del 16/03/2015), Vostro riferimento CIPPC-00-2015-0000531 del 12/03/2015 (lettera del MATTM – DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali U. prot. DVA-2015-0006994 del 13/03/2015) relativo all'AIA Impianti Nord e Sud, nel paragrafo "Conclusioni del Gruppo Istruttore" a pag. 20 recita testualmente che <<[...] considerato quanto emerso dalla documentazione trasmessa dal Gestore e dall'approfondimento effettuato nella riunione del 5/2/2014 [...] i dati disponibili non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra gli episodi dell'odore rilevato nel complesso di Raffineria ISAB, riconducibili alla presenza di acido solfidrico, [...] e possibili rilasci di tale sostanza provenienti dagli impianti della società ISAB S.r.l.[...]>> e che <<[...] gli episodi in oggetto sono, con molta probabilità, riconducibili a cause accidentali e non a rilasci sistematici [...]>>;
- g) il Parere Istruttorio Conclusivo (traspresso con lettera del MATTM – DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali U. prot. DVA-2015-0007172 del 16/03/2015), Vostro riferimento CIPPC-00-2015-0000534 del 12/03/2015 (lettera del MATTM – DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali U. prot. DVA-2015-0007005 del 13/03/2015) relativo all'AIA Impianto IGCC, nel paragrafo "Conclusioni del Gruppo Istruttore" a pag. 26 recita testualmente che <<[...] considerato quanto emerso dalla documentazione trasmessa dal Gestore e dall'approfondimento effettuato nella riunione del 5/2/2014 [...] i dati disponibili non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra gli episodi dell'odore rilevato nell'area circostante l'impianto IGCC di ISAB S.r.l., riconducibili alla presenza di acido solfidrico, [...] e possibili rilasci di tale sostanza provenienti dagli impianti della società ISAB S.r.l.[...]>> e che <<[...] gli episodi in oggetto sono, con molta probabilità, riconducibili a cause accidentali e non a rilasci sistematici [...]>>;

considerato che

nella giornata del 19 agosto 2011, data in cui si è verificato l'episodio in questione che ha determinato l'avvio della procedura di riesame AIA, dai verbali di sopralluogo dell'ARPA e Provincia Regionale di Siracusa in data 25 agosto 2011 per gli Impianti Nord e Sud di ISAB S.r.l. e in data 26 agosto 2011 per l'Impianto IGCC risulta che:

- non si sono verificati episodi particolari di disservizio agli impianti che abbiano avuto come conseguenza il rilascio in atmosfera di idrogeno solforato (acido solfidrico) e che le varie sezioni dell'impianto si trovavano in marcia regolare;
- i sensori di idrogeno solforato (acido solfidrico) presso gli impianti nei cui cicli produttivi è presente tale sostanza erano sostanzialmente tutti funzionanti e che nessuno di questi, nel periodo in oggetto, ha superato le soglie di allarme;
- non si sono verificati eventi di sficolamento di rilievo del sistema torce;
- tali informazioni sono chiaramente deducibili dai registri delle consegne dei reparti degli impianti relativi ai turni del 19 e 20

agosto 2011, dalle registrazioni degli andamenti dei segnali dei sensori di idrogeno solforato (acido solfidrico), dai tabulati degli analizzatori in continuo (SME) installati presso i punti di emissione convogliate in atmosfera e dai tabulati sulla qualità dei gas inviati al sistema torce;

- il fenomeno di cattiva qualità dell'aria nel periodo in oggetto verificatosi nel comune di Melilli e solo successivamente nella frazione di San Focà nel comune di Priolo Gargallo, non è attribuibile agli impianti della ISAB S.r.l. sulla base delle informazioni meteo climatiche disponibili con le seguenti precisazioni: (i) l'evento ha origine alle ore 22 nel comune di Melilli; (ii) la centralina CIPA di Melilli stazione n. 24 rileva alle ore 22 vento provenienza ENE e alle ore 23 provenienza SO; (iii) la centralina CIPA n. 28 in prossimità dello stabilimento ISAB impianti Nord rileva alle ore 22 vento di provenienza NNO e alle ore 23 NO; (iv) l'anemometro di raffineria presso gli impianti NORD rileva alle ore 22 vento di provenienza NNO e alle ore 23 vento di provenienza NO;

#### CHIEDE


la chiusura della procedura di riesame AIA sia per il complesso Raffineria ISAB Impianti Sud e Nord sia per l'impianto IGCC senza alcuna prescrizione e senza alcun intervento sugli impianti e senza alcuna modifica procedurale del sistema di gestione, in quanto le ragioni per le quali è stata avviata la procedura di riesame non sono chiaramente attribuibili alla scrivente come emarginato dal Gruppo Istruttore nei due documenti di cui alle premesse f) e g) .

In subordine a quanto appena richiesto e, valutato attentamente quanto prescritto con le note in oggetto, non comprende quindi le motivazioni tecniche che hanno portato alla riformulazione di alcune prescrizioni, oltre all'aggiunta di nuove prescrizioni.

Si rinvia, pertanto, a quanto già presentato a codesta rispettabile Amministrazione con osservazioni inviate il 12 settembre 2014, alla documentazione tecnica consegnata in occasione dell'incontro del 6 ottobre 2014 nonché alle osservazioni prodotte in sede di Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2015 prodotte e formulate al solo scopo di illustrare l'infondatezza e la carenza di motivazione tecnica di quanto prescritto.

Ciò non di meno la scrivente non può non commentare, rilevare ed evidenziare nei Pareri Istruttori Conclusivi di cui alle lettere f) e g) delle premesse, alcuni passaggi ed affermazioni chiaramente viziati da elementi distorsivi della realtà delle cose che meritano comunque di essere precisati ed, ove necessario, corretti:

1. nel paragrafo 2, "Introduzione", a pag. 5, di entrambi i documenti di cui alle premesse f) e g), è riportato il seguente riferimento << [...] Le concentrazioni massime orarie che sono state rilevate dalle stazioni suddette sono rispettivamente pari a 43,6  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  e 73,2  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , maggiori rispetto alle soglie di rilevanza indicate nel D.D.U.S. n. 18 del 16/05/2012, attualmente revocato con Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 27/12/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.9 del 22/02/2013). [...] >>, quindi:
  - i. la scrivente ritiene che il riferimento ad un provvedimento revocato, non sia attinente e ne richiede lo stralcio dai documenti di cui alle lettere f) e g) delle premesse;
  - ii. la scrivente ritiene che mettere a confronto misure analitiche relative ad un episodio avvenuto nel 2011 con valori limite di un provvedimento del 2012 sia non solo fuorviante, ma utile a facili strumentalizzazioni e ne richiede lo stralcio dal PIC.
2. nel paragrafo 4.1 "Relazione tecnica di ARPA Sicilia", pag. 11 e successive di entrambi i documenti di cui alle lettere f) e g) delle premesse, sono riportate alcune delle considerazioni di ARPA relative all'evento occorso, in merito alle quali la scrivente non può non evidenziare che nell'arco temporale in cui è avvenuto l'evento che ha determinato la procedura di riesame AIA:
  - i. non si sono verificati episodi particolari di disservizio agli impianti che abbiano avuto come conseguenza il rilascio in atmosfera di idrogeno solforato (acido solfidrico) e che le varie sezioni dell'impianto si trovavano in marcia regolare;
  - ii. i sensori di idrogeno solforato (acido solfidrico) presso gli impianti nei cui cicli produttivi è presente tale sostanza erano sostanzialmente tutti funzionanti e che nessuno di questi, nel periodo in oggetto, ha superato le soglie di allarme;
  - iii. non si sono verificati eventi di sficiolamento di rilievo del sistema torce;




- iv. tali informazioni sono chiaramente deducibili dai registri delle consegne dei reparti degli impianti relativi ai turni del 19 e 20 agosto 2011, dalle registrazioni degli andamenti dei segnali dei sensori di idrogeno solforato (acido solfidrico), dai tabulati degli analizzatori in continuo (SME) installati presso i punti di emissione convogliate in atmosfera e dai tabulati sulla qualità dei gas inviati al sistema torce;
- v. il fenomeno di cattiva qualità dell'aria nel periodo in oggetto verificatosi nel comune di Melilli e solo successivamente nella frazione di San Focà nel comune di Priolo Gargallo, non è attribuibile agli impianti della ISAB S.r.l. sulla base delle informazioni meteo climatiche disponibili con le seguenti precisazioni: (i) l'evento ha origine alle ore 22 el comune di Melilli; (ii) la centralina CIPA di Melilli stazione n. 24 rileva alle ore 22 vento provenienza ENE e alle ore 23 provenienza SO; (iii) la centralina CIPA n. 28 in prossimità dello stabilimento ISAB impianti Nord rileva alle ore 22 vento di provenienza NNO e alle ore 23 NO; (iv) l'anemometro di raffineria presso gli impianti NORD rileva alle ore 22 vento di provenienza NNO e alle ore 23 vento di provenienza NO;
- vi. sulla base dei dati riportati e della direzione del vento a pagina 12 di entrambi i documenti di cui alle lettere f) e g) delle premesse, è possibile escludere con facilità che la fonte di tale fenomeno possa essere messa in relazione con gli impianti della scrivente.

Tali informazioni sono già in possesso di ARPA Siracusa acquisite nel corso delle indagini immediatamente successive all'evento.

Quanto appena esposto è di per se sufficiente, a parere della scrivente, per escludere ogni possibile coinvolgimento della stessa nel fenomeno che ha determinato la procedura di riesame AIA e per archiviare lo stesso procedimento senza alcuna prescrizione a carico di ISAB.

- 3. nel paragrafo 4.2 "Documentazione tecnica trasmessa dal Gestore in risposta alle richieste del Decreto di riesame", pag. 14 punto b del documento di cui alla premessa f) << [...] Negli Impianti Sud della Raffineria ISAB, è stato completato uno studio di fattibilità per l'installazione di coperture – omissis – e l'intervento ha come data di completamento il 2015 [...] >>.
  - i. La scrivente, con propria nota "Comunicazione relativa agli interventi da attuare presso l'impianto di trattamento delle acque di scarico (TAS) della Raffineria Impianti Sud in ottemperanza alla prescrizione 21.a.i. del Parere Istruttorio Conclusivo – Decreto AIA in essere n. DVA-DEC-2011-0000580 del 31/10/2011" rif. prot. n. ISAB/2015/U/000034 del 16 gennaio 2015, ha evidenziato che il completamento dei lavori di copertura è previsto nell'anno 2017 presentando relativo cronoprogramma.
  - ii. Si chiede, al fine di evitare possibili ulteriori incomprensioni, che il paragrafo possa essere aggiornato alla luce della comunicazione della scrivente prima citata e che la data di completamento lavori sia quella prevista nel cronoprogramma presentato.
- 4. nel paragrafo 4.2, "Documentazione tecnica trasmessa dal Gestore in risposta alle richieste di del Decreto di Riesame", pag. 14, ultimo paragrafo per entrambi i documenti di cui alle lettere f) e g) delle premesse, si evidenzia come la scrivente non abbia <<[...] fornito una risposta puntuale alle 8 raccomandazioni riportate da ARPA Sicilia [...]>>, a tale proposito si evidenzia come:
  - i. le risposte a tali raccomandazioni non sono mai state oggetto di specifica richiesta da parte di Codesto spettabile Ministero e da Codesta spettabile Commissione nell'ambito del decreto di riesame;
  - ii. la scrivente ha fornito risposte esaustive a tutte queste raccomandazioni di ARPA Sicilia – depositate nell'ambito dello svolgimento del primo tavolo tecnico istituito da S.E. il Prefetto di Siracusa in relazione ai fenomeni di cattiva qualità dell'aria determinati dalla presenza di idrogeno solforato tenutosi in data 9 settembre 2011 – per l'impianto IGCC nel corso di incontri coordinati da Confindustria e CIPA, nell'incontro con ARPA del 19 dicembre 2011, con lettera del 10 febbraio 2012 prot. IE/2012/Uscita/00000039, per la Raffineria ISAB Impianti Nord e Sud con lettera del 19 ottobre 2011 prot. ISAB/2011/U/000777 (Allegato 1 alla presente);
  - iii. è necessario inoltre evidenziare come tali otto raccomandazioni presenti nella relazione di ARPA SICILIA sono state oggetto di modifica e ridotte a sole cinque raccomandazioni finali indicate nel documento definitivo dei risultati del tavolo tecnico istituito da S.E. il prefetto di Siracusa in relazione ai fenomeni di cattiva qualità dell'aria determinati dalla



presenza di idrogeno solforato redatto da ARPA Siracusa a ottobre 2012 e ricevute via fax dal Prefetto di Siracusa in data 22 novembre 2012, e che, tra le altre cose, costituiscono proprio le raccomandazioni sulle quali si basa la richiesta di riesame inoltrata dal comune di Melilli - deliberata il 22 luglio 2013 – inoltrata al MATTM in data 13 settembre 2013, entrambi i documenti sono allegati ai ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo competente.

Per quanto sopra esposto la scrivente ritiene che tale periodo sia del tutto inconferente e utile a facili strumentalizzazioni e ne richiede, pertanto, lo stralcio da entrambi i documenti di cui alle premesse f) e g).

5. nel paragrafo 5, "Osservazioni e/o Carenze Rilevate", pag. 16 e pag. 17, del documento di cui alla premessa f) e pag. 21 e 22 del documento di cui alla premessa g) si evidenzia come la scrivente non abbia <<[...] fornito tutti gli elementi di risposta alla richiesta del Gruppo Istruttore relativamente all'aggiornamento della Scheda AIA D.11 Analisi di rischio per la proposta impiantistica di AIA [...]>> e come <<[...] la documentazione tecnica [...] non è esaustiva per una valutazione del rischio dovuta al rilascio accidentale di idrogeno solforato [...]>>, ed a tale proposito la scrivente evidenzia che:
- i. in data 6 ottobre 2014 con lettera consegnata *brevi manu*, e successivamente inviata tramite pec il 10 ottobre 2014 (rif. prot. n. ISAB/2014/U/000857), veniva fornita la documentazione tecnica su cui la scrivente basava le proprie osservazioni relative alle prescrizioni, e in particolare all'Allegato "D.4" rispondeva in merito alla verifica tecnica sulla dispersione spaziale dell'idrogeno solforato in caso di eventi di bassa magnitudo (Allegato 2 alla presente);
  - ii. la verifica tecnica evidenziava chiaramente come in caso di eventi di bassa magnitudo la dispersione di idrogeno solforato tale da provocare fenomeni di rilevanza olfattiva rimanesse confinata all'interno del perimetro degli impianti della scrivente;
  - iii. sulla base di quanto documentato, eventuali fenomeni di cattiva qualità dell'aria (basse concentrazioni che producono la percezione di odori molesti) non possono essere dovuti ad episodi occasionali, anche di sola devianza dalle normali condizioni di funzionamento degli impianti o situazioni incidentali di minore entità, di bassa magnitudo senza che alcuno dei sistemi di allarme e rivelazione presenti in impianto sia in grado di evidenziarlo;
  - iv. sulla base dello Studio di Sicurezza Integrato d'Area redatto nel maggio 2008 che ha visto tra i partecipanti al gruppo istruttore oltre al CTR, la Prefettura di Siracusa, la Capitaneria di Porto di Siracusa ed Augusta, l'Autorità portuale, la Regione Sicilia tramite l'Assessorato Territorio e Ambiente, l'ARPA Sicilia e l'ARPA Toscana, l'ISPEL, l'Istituto Superiore della Sanità, il CNR Istituto per l'Inquinamento Atmosferico, la metodologia usata nel Rapporto di Sicurezza per verificare le aree di danno, è in linea con la normativa vigente ed è stata adottata dal gruppo istruttore appena citato, per valutare l'esposizione della popolazione ai rilasci occasionali di sostanze pericolose;
  - v. la metodologia proposta dall'OMS invece riguarda dei valori di soglia estremamente diversi e più conservativi, proprio perché viene considerata un'emissione continua (ed anche così estremamente conservativa), ipotesi questa esclusa dal Commissione Istruttoria IPPC stessa a pag. 20 del documento di cui alle premesse al punto f) ed a pag. 26 del documento di cui alle premesse al punto g).

Per quanto sopra esposto la scrivente ritiene che tale periodo sia non solo fuorviante, ma utile solo a facili strumentalizzazioni e ne richiede lo stralcio dai documenti di cui alle lettere f) e g).

6. nel paragrafo 6, "Conclusioni del Gruppo Istruttore", pag. 20 e ss del documento di cui alla lettera f) e pag. 22 e ss del documento di cui alla lettera g), la Commissione Istruttoria IPPC prende, erroneamente, ancora come riferimento le 8 raccomandazioni del primo tavolo tecnico del 9 settembre 2011 senza far riferimento al documento definitivo a firma di ARPA Siracusa (dell'ottobre 2012) trasmesso dal Prefetto di Siracusa il 22 novembre 2012, con la precisazione che:
- i. la Commissione Istruttoria IPPC fa riferimento per la prima volta (a differenza dei documenti ricevuti di cui alle premesse a) e d)) a <<[...] informazioni riportate nella recente "Relazione sul rapporto della qualità dell'aria della rete di monitoraggio nella zona industriale di Siracusa. Anni 2011-2012-2013" del 16 dicembre 2014 [...]>>;
  - ii. la scrivente non solo non conosce il contenuto di questa relazione, ma ritiene che il riferimento inserito nelle conclusioni dei documenti di cui alle premesse f) e g) risulta essere del tutto inconferente e non attinente con le ragioni che hanno

motivato l'apertura del riesame: "rilevamento di alta concentrazione di idrogeno solforato nella tarda sera del 19 agosto 2011".


La società pertanto in via cautelativa ne chiede lo stralcio, insistendo per l'acquisizione di una copia al fine di valutare eventuali aspetti giuridici che ne legittimino l'utilizzo o le considerazioni della Commissione Istruttoria IPPC.

Inoltre, in riferimento alle conclusioni ed alle prescrizioni contenute nel documento di cui alla lettera f) delle premesse e al Piano di monitoraggio e controllo dell'ISPRA prot. n. 007553 del 17 febbraio 2015 relativi alla Raffineria ISAB Impianti Nord e Impianti Sud si precisa che:

- A) pag. 21 del PIC - <<[...] Nelle more della realizzazione delle coperture delle vasche dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio, finalizzata alla misura del contributo dell'impianto TAS alle emissioni diffuse della Raffineria, anche con valutazione dell'impatto odorigeno. La durata della campagna è di 30 giorni continuativi con frequenza di campionamento giornaliera e dovrà essere effettuata in condizioni di normale esercizio della Raffineria. I risultati della campagna dovranno essere trasmessi all'Autorità competente entro il 31 luglio 2015 [...] >>.
- a. La campagna di monitoraggio nulla ha a che vedere con le motivazioni che hanno indotto Codesto spettabile Ministero a procedere al riesame dell'AIA, in quanto la sostanza alla base del fenomeno di cattiva qualità dell'aria (idrogeno solforato) in discussione non è presente nell'impianto per il quale si sta chiedendo il monitoraggio.
  - b. La scrivente, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto AIA oggetto del riesame, comunica di aver già eseguito due campagne di monitoraggio degli odori che hanno riguardato anche l'impianto TAS, di cui peraltro è già stata data evidenza in occasione dell'invio del Documento di Aggiornamento Periodico (Protocollo ISAB/2015/U/000204 del 27.2.2015) e che tale monitoraggio non ha evidenziato anomalie.
  - c. Ciononostante, la scrivente per quanto contesti la prescrizione che difetta evidentemente di motivazione tecnica (l'impianto oggetto del monitoraggio è chiaramente estraneo al fenomeno contestato in quanto la sostanza oggetto di contestazione non è presente nell'impianto) eseguirà una nuova campagna di monitoraggio, nei modi e nei tempi indicati.
- B) pag. 21 del PIC - << [...] Al fine di verificare l'efficacia dell'impianto di desolforazione, entro sei mesi dal decreto di riesame AIA dovrà installare analizzatori in continuo per la determinazione dell'H<sub>2</sub>S nelle condotte fumi in uscita dai desolforatori afferenti al camino E15 e agli ossidatori afferenti al camino E20 secondo le modalità da concordarsi con ISPRA. I dati degli analizzatori per H<sub>2</sub>S dovranno essere trasmessi in remoto alla struttura territoriale ARPA di Siracusa, analogamente a quanto previsto per i dati SME. [...] >>.
- a. La scrivente evidenzia che sulla base della documentazione tecnica già in Vostro possesso, consegnata in data 6 ottobre 2014 all'Allegato B, l'efficacia degli impianti di desolforazione è già ampiamente ed esaustivamente monitorata con gli attuali analizzatori di processo; cionondimeno allega un ulteriore documento attraverso cui viene dimostrata l'efficacia degli attuali sistemi di controllo nel monitoraggio degli impianti oggetto di prescrizione. (Allegato 3 alla presente).
  - b. La scrivente evidenzia come la prescrizione difetti di motivazione tecnica in quanto il Gruppo Istruttore non ha dato alcuna motivazione sul perché ritenga l'attuale sistema di controllo di processo inadeguato alla verifica dell'efficacia degli impianti di desolforazione.
  - c. La scrivente evidenzia inoltre che il termine previsto (<<[...] entro sei mesi dal decreto di riesame AIA [...] >>) non è compatibile con qualunque più ragionevole tempistica di approvvigionamento e di installazione degli analizzatori richiesti.

La scrivente chiede pertanto che tale prescrizione sia cancellata.

- C) pag. 21 del PIC - << [...] A seguito del rilascio del Decreto di riesame AIA — limitatamente alle emissioni aria sia convogliate che diffuse per emissioni di H<sub>2</sub>S — il Gestore deve installare entro 6 mesi, ove non già presenti, sistemi termografici per il rilevamento del corretto funzionamento della fiamma pilota e, ove non presenti, sensori con attivazione di allarme acustico in sala controllo, in caso di spegnimento della stessa.[...] >>.



- a. Non si ritiene condivisibile la prescrizione di installare sistemi termografici per il rilevamento del corretto funzionamento della fiamma pilota in quanto l'apprestamento non aggiunge alcuna miglioria a quanto attualmente installato, oltre che apparire di problematica realizzazione tecnologica alla luce delle piccole portate inviate ai gas piloti delle torce. La prescrizione difetta di motivazione tecnica in quanto, come già più volte comunicato, sulle torce sono già presenti sensori peraltro ridondati con attivazione di allarme acustico in sala controllo.
- b. Si evidenzia altresì che le torce di raffineria sono monitorate H24 mediante apposite telecamere, le cui immagini vengono regolarmente registrate e archiviate per un periodo non inferiore a 3 mesi.
- c. Si ricorda infine che le torce sono dotate di un sistema di misurazione in continuo della portata, per cui è estremamente semplice, qualora la prescrizione sia finalizzata alla verifica della corretta attivazione delle torce, effettuare un controllo incrociato tra la portata misurata dei gas inviati in torcia e le immagini registrate dalle telecamere.

La scrivente chiede pertanto che tale prescrizione sia cancellata.

D) pag. 44 del PMC - << [...] Tale esercizio potrà essere autorizzato solo una volta che l'impianto IAS sarà dotato di AIA che includa il trattamento delle acque di falda e le modalità di invio di tali acque a IAS dovranno essere definite e regolamentate esclusivamente nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati attraverso: • specifiche autorizzazioni delle quali l'impianto IAS deve dotarsi e all'interno delle quali: a) sia valutata l'idoneità tecnica a trattare Le acque di falda emunte da ISAB in conformità alle BAT; b) sia esplicitamente autorizzato il trattamento di rifiuti liquidi; • [...] >>.


- a. La scrivente ritiene detta prescrizione non condivisibile e in contrasto con la normativa vigente in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 del Decreto legislativo 152/2006 le acque di falda emunte nell'ambito di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, seppur in determinate condizioni, non costituiscono rifiuti essendo di converso assimilate alle acque reflue industriali. Per tale motivo la società, suo malgrado, ha dovuto proporre ricorso avverso la nota ministeriale prot. DVA – 2014 – 0031818 del 3 ottobre 2014 innanzi al TAR Catania.
- b. Si precisa altresì che, in relazione al diniego ricevuto con la nota ministeriale indicata nella lettera a) sopracitata, la scrivente si vede costretta a valutare anche eventuali altre soluzioni tecniche più onerose, comunque in linea con quanto previsto dall'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, i cui contenuti paiono peraltro essere stati confermati dalla nota prot. 0026453/TRI del 9 ottobre 2014 del Ministero dell'Ambiente, nella misura in cui afferma che <<[...] le acque di falda emunte a seguito di attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, qualora siano convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo con il punto di immissione delle stesse, sono assimilate dall'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico nel rispetto delle condizioni ivi previste [...]>>.

Naturalmente, resta inteso che la valutazione/comunicazione di eventuali soluzioni tecniche alternative rispetto a quella oggetto della nota prot. DVA – 2014 -0031818 del 3 ottobre 2014, non comporterà alcuna acquiescenza al menzionato procedimento pendente presso il TAR Catania.

E) pag. 48 del PMC - << [...] Dotare entro 3 mesi tutti i sensori di H2S e/o NH3 installati nello stabilimento di uscite analogiche, con relativa acquisizione ed archiviazione sul sistema informatico [...] >>.

- a. La prescrizione difetta di motivazione tecnica in quanto non è stato dimostrato il perché gli attuali sistemi di rilevazione digitali non siano funzionali al servizio cui sono dedicati.
- b. La scrivente inoltre evidenzia che la maggior parte (349/411) dei sensori installati è già dotata di uscita analogica, per cui ritiene il sistema di rilevazione ed archiviazione più che sufficiente a fornire tutte le informazioni necessarie come già rilevato da tutte le Autorità di controllo ed ispezione più volte venute in stabilimento.
- c. La scrivente evidenzia inoltre che il termine previsto (<<[...] entro tre mesi dal decreto di riesame AIA [...]>>) non è compatibile con le tempistiche di approvvigionamento ed installazione.

La scrivente chiede pertanto che tale prescrizione sia cancellata.



- F) Pag. 48 del PMC - << [...] Eseguire le operazioni di verifica di funzionamento e le tarature dei sensori di cui sopra almeno trimestralmente [...] >>.
- La prescrizione difetta di motivazione tecnica in quanto non è stato dimostrato il perché l'attuale periodicità delle verifiche di funzionamento e taratura non siano funzionali al servizio cui sono dedicati i rilevatori.
  - Gli enti di controllo, le commissioni di collaudo e gli ispettori ministeriali, nelle numerose verifiche in impianto, hanno potuto constatare il regolare funzionamento e taratura dei sensori.
  - Si precisa altresì che dal 2011 ad oggi, in occasione di n. 12 ispezioni da parte di diverse commissioni istituzionali (Commissione Collaudo ex art. 48 RCN, Ispezione ex art. 49 RCN, ecc.) sono stati attivati diversi sensori per H<sub>2</sub>S senza mai riscontrare anomalie. Ciò è ulteriore conferma della inutilità di tarare i sensori con frequenza diversa da quella prevista nel manuale del costruttore.
  - Inoltre si evidenzia che tutta la sensoristica di impianto viene regolarmente sottoposta a verifica di funzionalità trimestrale da parte degli operatori di ISAB dalla quale derivano eventuali successivi interventi di ripristino.
  - In merito valgono inoltre tutte le argomentazioni addotte all'"allegato H" della lettera del 6 ottobre 2014 consegnata *brevi manu* per cui dal manuale d'uso del fabbricante, dove è esplicitata la deriva massima garantita con l'intervallo di taratura riportato, semestrale, si evince l'inutilità di tarare i sensori con una frequenza maggiore (Allegato 4 alla presente).

La scrivente chiede che tale prescrizione sia cancellata.


Inoltre nel documento di cui alle premesse g) e al Piano di monitoraggio e controllo dell'ISPRa prot. n. 049869 del 28 novembre 2014 relativi all'impianto IGCC si precisa che:

- G) A pag. 27 del PIC << [...] Entro 6 mesi dal decreto di riesame AIA il Gestore dovrà installare un analizzatore in continuo per la determinazione dell'H<sub>2</sub>S nelle condotte dei fumi in uscita dall'impianto di recupero zolfo Claus prima della confluenza al camino del forno Hot Oil [...] >>.
- La scrivente evidenzia che sulla base della documentazione tecnica già in Vostro possesso, consegnata in data 6 ottobre 2014 all'Allegato B, l'efficacia degli impianti di desolforazione è già ampiamente ed esaustivamente monitorata con gli attuali analizzatori di processo; cionondimeno allega un ulteriore documento attraverso cui viene dimostrata l'efficacia degli attuali sistemi di controllo nel monitoraggio degli impianti oggetto di prescrizione. (Allegato 3 alla presente).
  - La scrivente evidenzia come la prescrizione difetti di motivazione tecnica in quanto il Gruppo Istruttore non ha dato alcuna motivazione sul perché ritenga l'attuale sistema di controllo di processo inadeguato alla verifica dell'efficacia degli impianti di desolforazione.
  - La scrivente evidenzia inoltre che il termine previsto (<<[...] entro sei mesi dal decreto di riesame AIA [...]>>) non è compatibile con le tempistiche di approvvigionamento ed installazione degli analizzatori richiesti.

La scrivente chiede che tale prescrizione sia cancellata.

- H) A pag. 20 del PMC << [...] Misura H<sub>2</sub>S con analizzatore in continuo nelle condotte dei fumi in uscita dagli impianti di recupero zolfo Claus [...] >>
- La prescrizione in tabella 9 sembra essere in contrasto con la nota 12, che cita il monitoraggio dell'H<sub>2</sub>S come un autocontrollo già prescritto con decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010. In realtà, il suddetto autocontrollo viene effettuato, con frequenza semestrale, sugli effluenti al camino "HOTOIL" (punto di emissione in atmosfera) e non in una sezione intermedia di processo, quale è l'uscita dagli impianti di recupero zolfo Claus. Tale uscita si configura pertanto come una linea di processo e non come una condotta fumi in uscita.
  - A tal proposito, il gestore ricorda al Gruppo Istruttore, l'assetto del Camino HOTOIL riportato a pagina 17 di 47, par. 5.5.1, del PIC riportato sul decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010, al quale confluiscono i Servizi





ausiliari" ("fumi derivanti dalla combustione di fuel oil nel forno e quelli derivanti dal trattamento del tail gas nell'Unità 3700 e dallo stripping/burning delle linee zolfo Unità Claus").

- c. Nella suddetta tabella 9, inoltre, per il parametro H<sub>2</sub>S, si fa riferimento ad una "concentrazione limite da autorizzazione", che nel PIC non viene riportata se non con riferimento all'emissione finale dal camino dell'HOTOIL, con le precisazioni di cui al punto precedente. Per questo motivo, si ribadisce che la "concentrazione limite da autorizzazione" per la scrivente corrisponde al VLE prescritto e riportato a pag. 40 di 47, par. 9.2 punto 8, del PIC riportato sul decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 ed è riferita al punto di emissione in atmosfera denominato "Canna hot oil" e non ad un punto intermedio.
- d. La misura in continuo della concentrazione di H<sub>2</sub>S richiesta durante le fasi di burning (vedi riga in calce alla tabella 9 a pag. 20 del PMC) è in contraddizione con quanto riportato alla successiva pag. 22 del PMC "Burning delle linee zolfo dell'unità Claus", punto nel quale viene esplicitamente previsto che "i limiti in concentrazione riportati in tabella 9 non sono applicabili durante le fasi di burning delle linee zolfo dell'unità Claus" ed in contraddizione con quanto riportato a pag. 38 di 47, par. 9.2 punto 2, del PIC riportato sul decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 che prevede esplicitamente "Ogni canna del camino dell'impianto IGCC deve rispettare in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto e, nel caso della canna del forno hot oil, anche nelle condizioni di burning delle linee zolfo dell'unità Claus, i limiti di emissione indicati nelle tabelle". Tra l'altro tale prescrizione obbligherebbe a rispettare un limite di concentrazione durante una fase di non normale funzionamento, in contrasto con quanto riportato nelle note 8 e 11 a piè di pagina 19 del PM. Pertanto a parere della scrivente la riga è da eliminare dalla tabella.


I) A pag. 21 del PMC, tabella in testa alla pagina.

- a. Nella tabella, per il parametro H<sub>2</sub>S, si fa riferimento ad una "concentrazione limite da autorizzazione", che nel PIC non viene riportata se non con riferimento all'emissione dal camino dell'HOTOIL.
- b. Viene, nella medesima tabella, prescritta una misura in continuo del parametro H<sub>2</sub>S (si suppone al punto di emissione finale) ma viene previsto un analizzatore in uscita dagli impianti di recupero zolfo Claus, che costituiscono invece una sezione intermedia di processo.
- c. La scrivente intende pertanto il limite di cui in tabella quale limite di emissione di H<sub>2</sub>S al camino HOTOIL, da monitorare semestralmente e non in continuo, mentre intende l'installazione dell'analizzatore di H<sub>2</sub>S all'uscita degli impianti di recupero zolfo Claus quale strumento di verifica dell'efficacia del processo di desolfurazione e non quale limite di emissione.
- d. Inoltre, il parametro H<sub>2</sub>S viene riportato, in tabella, anche in relazione alle canne CCU1 e CCU2, previsione che non appare pertinente in quanto il parametro H<sub>2</sub>S non viene mai citato per tali canne in precedenza (es. tabella 9 punto di emissione canne CCU1 CCU2).

La scrivente chiede che tale prescrizione sia cancellata o modificata sulla base delle suddette considerazioni.

J) A pag. 26 del PMC << [...] Il gestore deve installare entro 6 mesi, ove non già presenti, sistemi termografici per il rilevamento del corretto funzionamento della fiamma pilota e, ove non presenti, sensori con attivazione di allarme acustico in sala controllo, in caso di spegnimento della stessa [...] >>

- a. Si precisa che non si ritiene condivisibile la prescrizione di installare sistemi termografici per il rilevamento del corretto funzionamento della fiamma pilota in quanto l'apprestamento non aggiunge alcuna miglioria a quanto attualmente installato, oltre che apparire di problematica realizzazione tecnologica alla luce delle piccole portate inviate ai gas piloti delle torce ed al fatto che i piloti sono posizionati internamente ai tip delle torce, e quindi non visibili dall'esterno.
- b. La prescrizione difetta di motivazione tecnica in quanto, come già più volte comunicato, sulle torce sono già presenti sensori, peraltro ridondati, con attivazione di allarme acustico in sala controllo.
- c. Si evidenzia altresì che le torce di raffineria sono monitorate H<sub>24</sub> mediante apposite telecamere, le cui immagini vengo regolarmente registrate e archiviate per un periodo non inferiore a 3 mesi.



- d. Si ricorda infine che le torce sono dotate di un sistema di misurazione in continuo della portata, per cui è estremamente semplice, qualora la prescrizione sia finalizzata alla verifica della corretta attivazione delle torce, effettuare un controllo incrociato tra la portata misurata dei gas inviati in torcia e le immagini registrate dalle telecamere.

La scrivente chiede pertanto che tale prescrizione sia cancellata.

- K) A pag. 26 del PMC << [...] Il gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta al mese, una accuratezza di  $\pm 20\%$  (Piano Monitoraggio e Controllo di cui alla lettera B pag. 26 "Metodi di misura" punto 5) [...] >>
- a. La frequenza della prescrizione è passata da mensile ad annuale con verbale d'ispezione ordinaria dell'8-11 maggio 2012 (rif. P3, pagg. 4 e 5/22). (Allegato 5 alla presente).

La scrivente richiede che venga aggiornata la predetta prescrizione secondo quanto riportato nel verbale d'ispezione appena citato.

- L) A pag. 33 del PMC << [...] Monitoraggio pozzetti parziali P1 e P2 relativi allo scarico S1 [...] >>
- a. Sul decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010, il Parere Istruttorio Conclusivo prescriveva di realizzare n. 2 pozzetti parziali dello scarico finale S1 denominati rispettivamente P1 e P2, condividendone l'ubicazione con ARPA.
- b. Nel 2012 è stata condivisa con ARPA la realizzazione di n. 3 pozzetti, P1, P2 e P3, formalizzando il tutto con spedizione di una relazione e successiva verbalizzazione durante l'ispezione ordinaria del 2012. (Allegato 5, rif. T10, pagg. 3 e 4/22). Il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo non recepisce tali modifiche.
- c. Parimenti, il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo non modifica le frequenze di monitoraggio, per gli anni successivi al primo dal rilascio dell'AIA, per i pozzetti P2CA e P3CA da mensile a semestrale, e del P3IAS da quadrimestrale ad annuale, come invece previsto a pag. 31 e 32 del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato sul decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010.

La scrivente richiede pertanto che venga ripristinata all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo la periodicità già prescritta dal decreto AIA Prot. DVA-DEC-2010-0000359 del 31/05/2010 per gli anni successivi al primo dal rilascio dell'AIA.


- M) A pag. 44 del PMC << [...] Il gestore, entro 6 mesi dal riesame di AIA, deve implementare un programma di monitoraggio degli odori riconducibili alle proprie attività volto alla individuazione, analisi, stima e controllo degli impatti olfattivi indotti dai propri processi produttivi secondo una procedura di misura articolata in almeno 4 punti rappresentativi; dare priorità, per le emissioni diffuse e fuggitive, alla realizzazione e messa in atto del piano LDAR per emissioni di H<sub>2</sub>S [...] >>
- a. Il programma LDAR viene già applicato in maniera puntuale per le emissioni fuggitive di COV. Poiché l'H<sub>2</sub>S non è un composto organico, non appare a rigore applicabile il programma LDAR.

La scrivente chiede che venga stralciato il riferimento all'H<sub>2</sub>S per il piano LDAR.

- N) A pag. 44 del PMC << [...] Eseguire le operazioni di verifica di funzionamento e le tarature di detti sensori almeno trimestralmente [...] >>
- a. La prescrizione, oltre a non essere chiara in quanto non è stato citato prima a quali sensori ci si riferisca, qualora questa si riferisca ai sensori di H<sub>2</sub>S difetta di motivazione tecnica, in quanto non è stato dimostrato il perché l'attuale periodicità delle verifiche di funzionamento e taratura non siano funzionali al servizio cui sono dedicati i rilevatori.
- b. Gli enti di controllo, le commissioni di collaudo e gli ispettori ministeriali, nelle numerose verifiche in impianto, hanno potuto constatare il regolare funzionamento e taratura dei sensori.

&  
M  
H

*[Handwritten signature]*



# ISAB

- c. Si precisa altresì che dal 2011 ad oggi, in occasione di diverse ispezioni da parte di Commissioni istituzionali (Commissione Collaudo ex art. 48 RCN, Ispezione ex art. 49 RCN, ecc.) sono stati attivati svariati sensori per H2S senza mai riscontrare anomalie. Ciò è ulteriore conferma della inutilità di tarare i sensori con frequenza diversa da quella prevista nel manuale del costruttore.
- d. Inoltre si evidenzia che tutta la sensoristica di impianto viene regolarmente sottoposta a verifica di funzionalità trimestrale dalla quale derivano eventuali successivi interventi di ripristino.
- e. In merito valgono inoltre tutte le argomentazioni addotte all'"allegato H" della lettera del 6 ottobre 2014 consegnata *brevi manu* per cui dal manuale d'uso del fabbricante, dove è esplicitata la deriva massima garantita con l'intervallo di taratura riportato, semestrale, si evince l'inutilità di tarare i sensori con una frequenza maggiore (Allegato 4 alla presente).

La scrivente chiede che tale prescrizione sia cancellata.

Si precisa, infine, che quanto trasmesso in questa sede dalla scrivente non costituisce e non potrà costituire acquiescenza da parte della stessa al procedimento di riesame dell' AIA Impianti Nord e Sud e AIA Impianto IGCC e che si riserva di valutare ogni eventuale iniziativa legale a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Confidando nell'accoglimento di quanto richiesto nella presente lettera, restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

**ISAB S.r.l.**  
Vice Direttore Generale  
Risorse Umane e Relazioni Esterne  
*Claudio Geraci*